

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DEL 10 giugno 2025

All'udienza del 10.6. innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Zicari, sono comparsi l'avv. per parte attrice e l'avv. Chiarella Giuseppe per parte convenuta che si riportano ai propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, e chiedono la decisione della causa.

Il giudice, all'esito della discussione orale, decide la causa come da sentenza che segue e che viene pubblicata a verbale.

Il giudice
Dott.ssa Luisa Zicari

N. 2589/2021 R.G.

Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. **2589/2021** R.G., vertente
tra

(C.F. _____), nata a _____, elettivamente domiciliata in _____, presso lo studio dell'avv. _____, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

e

(P.IVA n. _____), in persona del l.r.p.t. _____, elettivamente domiciliato in Lecco (LC) alla Via Prini n. 33 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiarella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

Oggetto: appalto privato – recupero compensi professionali;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa _____, Consulente del Lavoro regolarmente iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli con n. _____, premetteva che, con incarico professionale di consulenza sottoscritto in data 31/05/2016, la società _____ (precedentemente _____ s.r.l.) affidava alla odierna attrice l'espletamento delle seguenti prestazioni professionali, pattuendone il compenso professionale:

- Elaborazione di buste paga per euro 5 lordi per ogni singolo cedolino mensile, dal 2017 aumentato poi ad euro 7 lordi;
- Elaborazione delle dichiarazioni annuali ad euro 500,00 per ognuna.

La _____ precisava altresì che l'incarico, originariamente affidato con durata annuale, veniva tacitamente rinnovato per effetto della mancata disdetta delle parti e che, pertanto, la stessa aveva diritto a ricevere compensi professionali fino al mese di maggio 2019 assumendo di vantare tale credito nei confronti dell'odierna convenuta in qualità di committente della _____ s.r.l. in forza di contratto di appalto di manodopera e servizi tra le stesse intercorso.

L'attrice inoltre deduceva di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria alla propria attività lavorativa dalla _____ s.p.a., la quale ultima provvedeva a inviare il foglio di presenza dei lavoratori al fine della elaborazione delle relative buste paga.

Infine, asseriva che, in plurime occasioni, durante verifiche e ispezioni condotte dall'Ispettorato del Lavoro, l'odierna convenuta si avvaleva delle medesime prestazioni oggetto di giudizio.

Tanto premesso, la dott.ssa _____ dichiarava di non aver mai ricevuto compenso per l'attività diligentemente svolta, maturando pertanto un credito di euro 33.400,00 e che erano rimasti senza effetto i tentativi di ottenere in via bonaria il pagamento del compenso, rivolti alla società committente e all'appaltatrice.

Si costituiva in giudizio la _____ s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva preliminarmente la improcedibilità dell'atto di citazione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; sempre in via preliminare, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della responsabilità solidale in capo al committente in quanto l'odierna attrice svolgeva la predetta attività in forza di contratto autonomo e pertanto non poteva essere considerata dipendente dell'appalto; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda proposta contestando il *quantum debeatur* in quanto non adeguatamente provato né corretto nel calcolo.

2. In rito.

2.1. Sulla eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita.

L'eccezione va rigettata in quanto, sebbene la fattispecie in esame rientri nei casi in cui è richiesto lo svolgimento obbligatorio della procedura di negoziazione secondo il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., in l. 10 novembre 2014, n. 162, all'art. 3 e in particolare nella ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma non eccedenti euro

50.000,00, pena la improcedibilità della domanda, il difetto si considera sanato laddove, come nel caso in esame, su invito del giudice istruttore, tale procedura venga comunque espletata in corso di giudizio, dando esito negativo. (cfr. produzione di parte convenuta- verbale del 18.6.2024).

2.2. Sulle eccezione di intempestività delle memorie 183 VI.

Le memorie risultano tempestivamente depositate , essendo stato dato il termine a decorrere dal 27.10.22 le stesse scadevano il 28.11.22, 28.12.22 e 17.1.23.

3. Nel merito.

Sulla eccezione di insussistenza della responsabilità solidale.

La domanda va rigettata dovendosi accogliere la preliminare eccezione di insussistenza della responsabilità solidale in capo alla ditta committente ' s.p.a sulla base del tenore letterale dell'art. 29 d.lgs. 176/2013, letto alla luce dell'art. 9 d.l. 76/2013.

L'art. 29 d.lgs. 176/2013 testualmente recita: *“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (...)”*.

L'art. 9, comma 1, del d.l. n. 76/2013 interviene per dirimere la incertezza interpretativa derivante dall'utilizzo del sostantivo «lavoratori» all'interno dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, stabilendo che possono beneficiare del regime di responsabilità solidale previsto da tale norma anche i «*lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma*» che abbiano prestato **la propria attività nell'ambito della esecuzione del contratto di appalto**.

Il legislatore attraverso l'uso della locuzione «contratti di natura autonoma» ha fatto rientrare nella obbligazione solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori i crediti spettanti non solo ai c.d. lavoratori parasubordinati, ma anche ai lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c.

Riguardo ai lavoratori autonomi, infatti, tale estensione può ritenersi attuabile relativamente ai crediti imputabili come «compensi».

Pertanto, una lettura della norma coerente con la disciplina che regola il lavoro autonomo porta a ritenere che l'intento del Legislatore, relativamente ai lavoratori autonomi, fosse di estendere la responsabilità solidale anche riguardo ai compensi dei medesimi, equiparando la posizione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro autonomo a quella dei dipendenti dell'appalto stesso. Il d.l. n. 76/2013 chiarisce anche i contenuti dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che, come noto, disciplina l'istituto della solidarietà nell'ambito degli appalti.

L'art. 29 in parte conferma i principi già espressi dal Ministero del Lavoro con circolare n. 5/2011 e prevede che la disciplina in questione trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

La ratio della disciplina in parola è quella di estendere la tutela prevista originariamente ex art. 1676 c.c. ai soli lavoratori dipendenti, a chi svolga una prestazione lavorativa, **ma sempre nei limiti dell'attività dell'appalto**, anche con contratto di natura autonoma, circostanza questa che non può essere considerata ostativa ai fini della applicazione del medesimo regime di responsabilità del committente.

Ciò posto, se è pur vero che il committente risponde solidalmente con l'appaltatore anche per i compensi non versati nei confronti di un lavoratore assunto con contratto di lavoro autonomo, nel caso di specie, l'odierna attrice non può essere considerata un lavoratore autonomo nell'ambito dell'oggetto dell'appalto.

In buona sostanza, nella fattispecie in esame, manca il presupposto fondamentale per invocare una qualche responsabilità del committente, infatti - come già detto - si evince dalla lettera della disposizione di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 che la responsabilità solidale opera in favore dei lavoratori "impiegati" nell'appalto (o subappalto).

Nel caso in esame, la non è stata "impiegata" nell'appalto in essere tra la società convenuta, s.p.a., e il datore di lavoro della Dott.ssa r.l. .

Tanto si evince innanzitutto dal fatto che la era la consulente del lavoro della s.r.l. e per essa redigeva le buste-paga dei suoi dipendenti, o meglio di tutti i dipendenti (cfr. Buste paga in atti). In buona sostanza il rapporto professionale tra la e l'attrice era disciplinato da un contratto stipulato il 31.5.16 (con validità ben anteriore rispetto al contratto di appalto tra la e la) e cioè dal 1 giugno 2016, rinnovabile di anno in anno.

Non c'è dunque alcun rapporto esclusivo tra la e la società

Inoltre l'appalto intercorso tra la convenuta, s.p.a., e la società s.r.l. aveva ad oggetto esclusivamente la gestione dei servizi di facchinaggio, movimentazione e confezionamento merci (v. doc. n. 1 all. comparsa di costituzione) e non la redazione dei cedolini paga.

Si ribadisce poi che tale contratto di appalto è stato concluso il 30 dicembre 2017 per il periodo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2018 non prorogabile automaticamente (cfr. contratto in produzione convenuto), mentre- come si è detto - il rapporto professionale tra la e l'attrice era disciplinato da un contratto stipulato il 31.5.16 con validità ben anteriore e cioè dal 1 giugno 2016, rinnovabile di anno in anno.

Irrilevante sul punto - alla luce di quanto detto- quanto riferito dal teste escusso della stessa parte attrice, il quale ha da un lato affermato che la "riceveva il foglio presenze da " e dall'altro che "faceva le buste paga per la per i dipendenti che lavoravano all'interno della".

Si deve peraltro aggiungere che dall'esame del contratto di appalto intercorso tra la convenuta e la si legge all'art. 4, comma 2 (cfr. contratto produzione convenuto) che la avrebbe provveduto al pagamento del corrispettivo dell'appalto (con oggetto "gestione del servizio di facchinaggio, movimentazione, cernita e confezionamento delle merci, oltre ad attività complementari ineservizio di pulizia degli uffici.. ") solo a seguito della verifica del pagamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo dell'appalto.

Alla luce di tutto quanto esposto non vi sono elementi per poter ritenere che la fosse un lavoratore - seppure autonomo - "impiegato" nell'appalto (o subappalto) tra la spa e la srl e conseguentemente non è applicabile la responsabilità solidale invocata.

4. Sulle spese di lite.

Le spese di lite tra parte attrice seguono la soccombenza e si liquidano sulla base della nota spese depositata, tenuto conto della attività istruttoria e del pregio delle difese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **rigetta** le domande attoree;

- **condanna** _____ pagare, in favore di _____ s.p.a., in persona del l.r.p.t. la somma di euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Torre Annunziata, 10 giugno 2025

Il giudice